



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 49 Data 22-04-21	Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CCDI ED IL CONFRONTO SINDACALE ANNO 2021
--	--

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 13:30, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in video conferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, con la presenza dei Signori:

DE CAROLIS MARIO		SINDACO	P
GINO EMILI		VICE SINDACO	P
Del Piano Monica		ASSESSORE	P
BENEDETTI DANIELA		ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Segretario sig. VULPIANI SIMONA
Il Presidente sig. DE CAROLIS MARIO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'art. 4, comma 1, d. Lgs. n. 165/2001 attribuisce agli organi di governo l'adozione degli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTO l'art. 40, co. 3 bis e 3 quinquies D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il C.C.N.L. del personale non dirigenziale del comparto delle funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018 per il triennio 2016/2018;

VISTO il titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;

VISTO l'art. 7 comma 3, il quale prevede che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;

VISTO, inoltre, l'art. 7, comma 4, il quale individua, mediante elenco tassativo, le materie che costituiscono oggetto di contrattazione decentrata, precisando al successivo articolo 8 comma 4 che restano comunque di prerogativa datoriale le materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).

VISTO l'art. 7 comma 5 il quale testualmente specifica “ Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45”;

VISTO l'art. 23, comma 2, D. Lgs. N. 75/2017 il quale testualmente recita “2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

VISTO l'art. 33, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 che prevede *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

VISTA la determinazione n. 73. del 15.04.2021 con la quale è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata relativo all'anno 2020;

VISTO il parere favorevole sulla regolare costituzione del fondo reso dall'organo di revisione contabile dell'ente in data 21.04.2021;

RILEVATA pertanto la necessità di nominare, anche in vista della nuova sessione negoziale a livello integrativo, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la stipula del Contratto Integrativo come segue:

- Segretario comunale p.t., Avv. SIMONA VULPIANI in qualità di presidente della Delegazione;
- Responsabile del servizio finanziario, dott.ssa PATRIZIA LATTANZI in qualità di componente;

RITENUTO inoltre di individuare i predetti soggetti quali rappresentanti dell'Amministrazione in sede di confronto con la delegazione trattante di parte sindacale, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 5 del medesimo CCNL;

RITENUTO, altresì, che al tavolo delle relazioni sindacali possono liberamente prendere parte, con diritto di intervento, i componenti degli organi di indirizzo politico, senza che ciò comporti poteri e/o facoltà di rappresentanza;

ATTESO che la delegazione trattante dovrà procedere all'avvio delle trattative con la rappresentanza unitaria dei lavoratori (RSU) e con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione decentrata, nei termini e sulle materie individuate dal CCNL, al fine di dare concreta attuazione sia agli istituti giuridici che economici ivi previsti;

RITENUTO opportuno specificare che gli indirizzi generali dell'Amministrazione Comunale sulla gestione giuridica ed economica del personale sono i seguenti:

□ la delegazione trattante di parte pubblica opera con criteri di collegialità di confronto e decisionali nell'osservanza delle direttive e degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale. In caso di disomogeneità di posizioni relativamente alla conclusione di una specifica trattativa decentrata prevalgono le determinazioni assunte dal presidente della delegazione, fatta salva la facoltà rimessa ad ogni singolo componente di delegazione di far constatare a verbale di seduta il proprio motivato dissenso. Tale dichiarazione sarà allegata su richiesta del componente dissenziente al C.C.I.D. oppure relativamente all'accordo annuale sul Fondo Risorse integrative, quale elemento conoscitivo.

□ L'eventuale accordo raggiunto nella sede negoziale potrà essere sottoscritto da ciascun componente la delegazione trattante di parte pubblica. E' comunque necessario e sufficiente ai fini del perfezionamento del contratto decentrato e della sua validità la sottoscrizione apposta dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

PROPONE

1. DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI COSTITUIRE, per le ragioni e le motivazioni in premessa indicate, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte economica anno 2020, nelle persone di:
 - Avv. Simona VULPIANI - Presidente;
 - Dott.ssa Patrizia LATTANZI – membro componente;
3. DI INDIVIDUARE i predetti soggetti quali rappresentanti dell'Amministrazione anche in sede di confronto con la delegazione sindacale di parte sindacale, secondo la disciplina prevista dall'art. 5 del CCNL 21/05/2018;
4. DI DARE MANDATO alla delegazione trattante di procedere all'avvio delle trattative con la rappresentanza unitaria dei lavoratori (RSU) e con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione decentrata, nei termini e sulle materie individuate dal nuovo CCNL, al fine di dare concreta attuazione sia agli istituti giuridici che economici ivi previsti;
5. DI IMPARTIRE alla delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipula del CCDI, parte economica anno 2021, le seguenti direttive da osservare nello svolgimento del negoziato, ed in particolare:
 - La trattativa deve svolgersi nel rispetto del principio di parità di entrambe le parti negoziali; deve essere condotta secondo i criteri di completezza, speditezza ed economicità e deve essere finalizzata, ove ne ricorrano i presupposti di legge, alla definizione dell'utilizzo delle risorse a disposizione in favore degli istituti contrattuali previsti dalla CCNL e CCDI, delle progressioni economiche orizzontali e dell'istituto contrattuale della produttività individuale;
 - Gli stanziamenti devono essere garantiti dalla rispettiva copertura finanziaria e devono essere allocati nel rispetto delle disposizioni di legge, di contratto e delle direttive ARAN;
 - Le relazioni sindacali devono essere improntate ai principi di correttezza e trasparenza
 - Di procedere alla contrattazione per il contratto decentrato integrativo parte economica anno 2021;

- Di prevedere eventuali progressioni economiche orizzontali per il personale nell'anno 2021;
6. DI DARE ATTO che i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;
7. DI DARE ATTO altresì:
- che il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
 - che l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta Comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
 - che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa deve essere trasmessa al collegio dei Revisori dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione;
8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 56 del 15/04/2021 del Responsabile Area Amministrativa

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

RICHIAMATO l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato II lettera d), ed evitando assembramenti;"

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4.Eventi aggregativi di qualsiasi natura-Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di

evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;

VISTO l'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 il quale, al comma 1, prevede “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le Giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta

RITENUTO di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii..

VISTO lo Statuto comunale vigente;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione n. 56 del Responsabile dell'Area Amministrativa

Successivamente, su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
LATTANZI PATRIZIA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE CAROLIS MARIO F.to VULPIANI SIMONA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
30-04-21 al 15-05-21 Registro Albo Pretorio n. 620

Li, 30-04-21 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data
di inizio pubblicazione, diviene esecutiva il 22-04-21

[S] é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

li, IL SEGRETARIO COMUNALE
VULPIANI SIMONA